

ALLEGATO "D" REP. N. 37.544 RACC. N. 19.208

*STATUTO*

*TITOLO I*

Denominazione - sede - oggetto sociale

Rep. n.

Articolo - 1

Racc. n.

E' costituita in Firenze una società per azioni denominata "FIRENZE FIERA S.P.A.".

Articolo 2

La società ha sede in Firenze. Con delibera dell'Assemblea in sede straordinaria o del Consiglio di Amministrazione potranno essere istituite filiali e sedi secondarie.

Articolo 3

La società ha per oggetto l'attività fieristica, congressuale, di promozione economica e sociale ed ogni altra attività ad essa affine, strumentale o di supporto.

Per lo svolgimento di tale attività la società potrà in particolare:

- locare a terzi aree e spazi disponibili per la realizzazione di manifestazioni espositive, promozionali e pubblicitarie, nonché di iniziative a carattere congressuale, sociale e culturale, e comunque per la realizzazione di ogni attività che possa determinare o favorire lo sviluppo turistico, economico e culturale del territorio;
- apprestare e fornire servizi essenziali necessari per la realizzazione delle manifestazioni e delle iniziative di cui al paragrafo precedente compresa la ristorazione;
- organizzare e svolgere mostre e altre manifestazioni espositive, sia per iniziativa propria che di soci e di enti terzi, purchè sulla base di apposite convenzioni o contratti e a condizione che tutte le operazioni della società siano svolte secondo criteri di economicità;
- svolgere attività espositive e servizi connessi che dovessero esserle affidati da altri enti e da associazioni che dispongono di locali destinati allo stesso scopo;
- mantenere e valorizzare i beni mobili ed immobili utilizzati, al fine di migliorare ed incrementare gli stessi per una maggiore produttività dell'attività espositiva e congressuale.

Per il raggiungimento dello scopo sociale la società potrà altresì compiere qualsiasi attività commerciale, industriale, mobiliare, immobiliare e finanziaria, con esclusione di quelle che importino raccolta di risparmio al pubblico, ritenuta necessaria od utile per il conseguimento dello scopo sociale.

Potrà infine assumere, ove del caso, interessenze e partecipazioni in imprese, società o enti costituite in Italia e all'estero, aventi scopo analogo, affine o connesso al proprio.

TITOLO II

### Durata

#### Articolo 4

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta).

### Capitale sociale

#### Articolo 5

Il capitale sociale è di 21.778.035,84 Euro diviso in azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale.

Il capitale sociale può essere aumentato anche con conferimenti in natura o di crediti.

I soci possono eventualmente erogare fondi con obbligo di rimborso sia sotto forma di deposito sia sotto altra forma di finanziamento a titolo oneroso o gratuito alle condizioni previste dal Decreto Legislativo n. 385/93 e dalle altre disposizioni vigenti in materia di tutela di raccolta del risparmio, con esclusione di quelli che comportino raccolta di risparmio fra il pubblico. I soci possono quindi effettuare singoli finanziamenti, sia a titolo oneroso che gratuito, in relazione ai quali saranno convenuti di volta in volta la misura del saggio di interesse e le modalità di erogazione e rimborso.

Il domicilio dei soci, per quanto attiene ai loro rapporti con la Società è quello risultante esclusivamente dal libro dei soci.

### Azioni

#### Articolo 5-bis

Le azioni sono nominative, liberamente trasferibili e conferiscono al loro possessore eguali diritti. Ogni azione dà diritto ad un voto. Le azioni sono indivisibili. In caso di comproprietà si applicano le norme di cui all'art. 2347 c.c..

Il possesso anche di una sola azione costituisce di per sé adesione al presente statuto ed alle deliberazioni prese dall'assemblea degli azionisti in conformità alla legge e allo statuto. I versamenti sulle azioni di nuova emissione saranno effettuati a norma di legge dagli azionisti nei modi e nei termini stabiliti dal consiglio di amministrazione.

### TITOLO III

#### L'Assemblea

#### Articolo 6

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni, qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; l'assemblea può inoltre essere convocata dagli amministratori ogni qualvolta sia opportuno. Gli amministratori devono convocare senza ritardo l'assemblea, quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino

almeno il decimo del capitale sociale.

#### **Articolo 7**

L'Assemblea è convocata dagli amministratori presso la sede della Società, o altrove, in Italia o all'estero, nel luogo che sarà indicato nell'avviso di convocazione, con le modalità previste dalla legge. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della seduta e quella degli argomenti da trattare. Alternativamente alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, l'avviso di convocazione può essere comunicato ai soci, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno quindici giorni prima dell'assemblea.

L'Assemblea è validamente costituita, anche se non sono state osservate le formalità di convocazione, quando sia rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti l'amministratore unico o la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dell'organo di controllo.

#### **Articolo 8**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente. In caso di sua assenza o impedimento sarà presieduta dall'amministratore più anziano presente.

Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario designato dall'Assemblea, ove per norma di legge il verbale di questa non venga redatto da un notaio.

E' ammessa la possibilità che le riunioni assembleari si tengano per tele e/o per videoconferenza, a condizione che: (i) sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (ii) sia consentito al verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, scambiando se del caso documentazione; (iv) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il verbalizzante.

#### **Articolo 9**

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione delibera con la maggioranza del 75% del capitale sociale.

Fermo quanto previsto dall'art. 2369, co. 3, c.c., in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale.

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione delibera con la maggioranza del 75% del capitale sociale e in seconda convocazione con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale.

Ogni socio ha diritto ad un voto per ciascuna azione posseduta. Il socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio che non sia amministratore, Sindaco o dipendente della società o da persona anche non socio, mediante delega scritta.

#### **TITOLO IV**

#### **Consiglio di Amministrazione - Amministratore unico**

##### **Articolo 10**

La società è amministrata da un amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 o 5 componenti eletti dall'Assemblea, aventi i requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia stabiliti dalla normativa pro tempore vigente.

Nella composizione del Consiglio di Amministrazione deve essere assicurato l'equilibrio tra amministratori di genere maschile e amministratori di genere femminile nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa applicabile.

L'amministratore unico ovvero i membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati per un periodo di tre anni e sono rieleggibili. L'organo amministrativo può comunque essere revocato dall'Assemblea in qualunque tempo.

Per la sostituzione dell'amministratore unico ovvero dei membri del Consiglio venuti meno, per dimissioni od altro, si applicano le norme dettate dalla legge per la Società per azioni.

Il Consiglio di Amministrazione nomina il Presidente dello stesso e, ove lo ritenga opportuno, un vice presidente che, in caso di assenza o impedimento del Presidente, ne assume le funzioni. Al vicepresidente, ove nominato, non spetta alcun compenso aggiuntivo in relazione a tale carica.

I compensi spettanti all'amministratore unico o al Consiglio di Amministrazione sono determinati dall'Assemblea in conformità della normativa applicabile e restano validi fino a diversa deliberazione. È fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività nonché di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti del Consiglio di Amministrazione.

##### **Articolo 11**

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, o in sua assenza o impedimento, dal consigliere più anziano di età, presso la sede o altrove, in Italia o all'estero, mediante avviso inviato per raccomandata o tramite Posta Certificata (PEC) a tutti i consiglieri almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

In caso di urgenza, tale termine può essere ridotto a due giorni con convocazione fatta a mezzo telegramma o tramite Posta Certificata (PEC). In mancanza delle formalità di convocazione, la riunione del Consiglio è valida con la presenza di tutti i consiglieri in carica e del Collegio

sindacale. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente e, in caso di sua assenza, dal consigliere più anziano di età, salvo che non sia presente il vicepresidente. Per la validità delle riunioni del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza dei due terzi dei consiglieri in carica.

Il consiglio può radunarsi per video e/o audio conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di esaminare, ricevere e trasmettere documenti. Di tutto ciò dovrà farsi menzione nel verbale della riunione. L'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

Le deliberazioni relative alla nomina del Presidente, e dell'amministratore unico, sono prese con la maggioranza dei due terzi dell'intero Consiglio; le altre deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri intervenuti, in caso di parità di voti ha prevalenza il voto di chi presiede l'adunanza.

#### Articolo 12

Al Consiglio di Amministrazione ovvero all'amministratore unico sono attribuiti i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria e per il compimento di tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, essendo di sua competenza tutto ciò che per legge o per statuto non sia espressamente riservato all'assemblea. In particolare al Consiglio di Amministrazione ovvero all'amministratore unico sono attribuite le competenze in materia di:

- istituzione e/o soppressione di sedi secondarie;
- riduzione del capitale sociale in ipotesi di recesso;
- adeguamenti dello statuto a disposizioni normative obbligatorie.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare tutte o parte delle proprie attribuzioni ad uno dei suoi membri, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega, fatta salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove previamente autorizzata dall'Assemblea.

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate agli art. 2420-ter, 2423, 2443, 2446, 2447, 2501-ter e 2506-bis del codice civile.

L'organo amministrativo può istituire comitati con funzioni consultive o di proposta esclusivamente nei casi previsti dalla legge, stabilendone composizione e modalità di funzionamento. È fatto divieto all'organo amministrativo di istituire organi diversi da quelli previsti dalla normativa

applicabile.

#### **Articolo 12 bis**

Il Consiglio di Amministrazione ovvero l'amministratore unico può nominare il direttore generale e nomina, altresì, un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

#### **Articolo 13**

La firma e la rappresentanza della società di fronte a terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione, all'amministratore unico e, nei limiti delle deleghe conferite, all'Amministratore Delegato. Il Presidente potrà nominare procuratori ad negotia ed ad lites per determinati atti e conferire la rappresentanza giudiziale della società.

#### **Articolo 14**

Gli amministratori cui sono stati delegati poteri riferiscono con periodicità non superiore a 180 giorni al consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale sull'attività svolta nell'esercizio delle deleghe, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla società o dalle società controllate.

#### **TITOLO V**

#### **Il collegio sindacale**

#### **Articolo 15**

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza delle leggi e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Il Collegio Sindacale è composto di tre sindaci effettivi; saranno inoltre nominati due sindaci supplenti. I membri dell'organo di controllo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia stabiliti dalla normativa vigente. I sindaci resteranno in carica per tre esercizi e saranno rieleggibili. La nomina dell'Organo di Controllo è effettuata in modo da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un componente. Parimenti la nomina dei due supplenti avviene in modo da garantire la presenza dell'uno e dell'altro genere. Se nel corso del mandato vengono meno uno o più sindaci effettivi, subentrano i sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire la quota di un componente meno rappresentato.

L'emolumento annuale dei sindaci è stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina in conformità alla normativa vigente.

#### **Revisione legale dei conti**

#### **Articolo 15-bis**

La revisione legale dei conti della società è esercitata da un revisore o da una società di revisione. L'incarico della

revisione legale dei conti ad una società di revisione, è conferito, sentito il collegio sindacale, dall'Assemblea dei soci la quale ne determinerà il corrispettivo. L'incarico di revisione ha durata triennale e può essere rinnovato per non più di due volte. L'incarico non può essere conferito a società di revisione che si trovino in una delle situazioni di incompatibilità stabilite con regolamento del Ministero di Giustizia.

#### **TITOLO VI**

#### **Esercizi sociali e utili**

##### **Articolo 16**

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ciascun anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procederà alla compilazione del bilancio osservate le prescrizioni di legge per la società per azioni.

##### **Articolo 17**

Gli utili netti risultanti dal bilancio, regolarmente approvato dall'Assemblea dei soci, dedotta la riserva ordinaria, saranno destinati, secondo quanto deliberato dall'assemblea stessa.

#### **TITOLO VII**

#### **Scioglimento clausola arbitrale. Rinvio a norma di legge**

##### **Articolo 18**

In caso di scioglimento della Società l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori indicandone i poteri.

##### **Articolo 19**

Qualunque controversia dovesse insorgere tra la società ed i soci, ovvero tra i soci, in dipendenza dell'applicazione del presente Statuto, sarà devoluta alla decisione di tre arbitri, amichevoli compositori, nominati dal Presidente del Tribunale di Firenze. Il Collegio arbitrale giudicherà secondo equità, senza formalità di procedura, salvo il rispetto del contraddittorio, e con giudizio inappellabile. Il lodo dovrà essere pronunciato entro novanta giorni dalla costituzione del Collegio. Sede del Collegio sarà Firenze.

##### **Articolo 20**

Per quanto non espressamente previsto si fa rinvio alle norme di legge che disciplinano le società per azioni.

Firmato: Maurizio Magni; Ernesto Cudia